

LEGGE 29 luglio 2021, n. 21.

**Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 14, lettera a) dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti dalla normativa statale, con la presente legge promuove:

- a) la tutela della salute umana, dell'ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole;
- b) il contrasto alla desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi;
- c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati;
- d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia;
- e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del settore agroalimentare.

2. La Regione favorisce la transizione verso un modello di sviluppo coerente con il "Green new deal" europeo, orientando in tal senso le programmazioni relative allo sviluppo rurale.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Per "agricoltura di precisione" si intende una strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull'osservazione delle variabili quantitative e qualitative che intervengono nel sistema produttivo per fornire supporto alla gestione aziendale.

2. L'agroecologia è un sistema di produzione agricola che applica i principi fondamentali dell'ecologia al settore agricolo, zootecnico e forestale.

COPIA  
NOI

## Art. 3.

*Divieti di uso di biocidi*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e in applicazione del principio di precauzione e di protezione della salute umana, previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietato l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, sulla base del regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali di seguito specificati:

a) nei parchi e nelle riserve naturali, nei parchi archeologici, nei geositi, nei geoparchi, nei monumenti naturali, a partire dall'1 gennaio 2023;

b) nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Habitat") e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ("Uccelli"), che comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire dall'1 gennaio 2023;

c) lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari;

d) in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

3. L'Autorità di bacino definisce, nel Piano di distretto idrografico, un piano di monitoraggio per le aree critiche, rilevate nell'ambito del bacino idrografico, per la presenza dei biocidi.

4. Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito delle ordinarie attribuzioni dell'Autorità di bacino e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

## Art. 4.

*Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni*

1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le funzioni di controllo sono attribuite al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. È istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove confluiscono i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

## Art. 5.

*Attività a sostegno della transizione verso l'agroecologia*

1. La Regione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove altresì:

- a) corsi di formazione agli operatori comunali e forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano, sui prodotti e sulle tecniche di difesa integrata ecocompatibili e biologiche;
- b) consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole nel rispetto della normativa in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
- c) campagne di informazione sui rischi sanitari ed ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi;
- d) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione nonché interventi di recupero e ricostruzione ambientali;
- e) programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree seminaturali;
- f) programmi di formazione per gli agricoltori in materia di modalità di gestione e opportunità di utilizzazione delle aree non coltivate;
- g) programmi di formazione per gli operatori turistici sul riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti seminaturali e naturali;
- h) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole dell'obbligo;
- i) la creazione di biodistretti per la diffusione dei principi dell'agroecologia e di un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità agricole.

#### Art. 6.

##### *Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni*

1. I prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, possono essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti nel territorio regionale se dotati di certificato di analisi agrarie e multiresiduali rilasciato in conformità al successivo comma 2. Tale certificato attesta la presenza di prodotti chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021.

2. Il certificato è richiesto dall'impresa che importa o commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di cui al comma 1 ed è rilasciato da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori ufficiali designati ai sensi del periodo precedente è pubblicato dall'Assessorato regionale della salute.

3. L'assenza del certificato di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. La non conformità del certificato di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.

4. Nei casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Dopo gli accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo è distrutta.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti dispongono piani di controllo per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. I risultati dei controlli sono pubblicati annualmente su una piattaforma informatica della Regione. L'accesso a tale piattaforma è libero e gratuito.

7. In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e nel rispetto dei principi e delle misure contemplati nell'Allegato II, sez. I, del medesimo regolamento, la Regione può adottare prescrizioni più restrittive di quelle contemplate dal regolamento citato, per la protezione fitosanitaria delle produzioni agricole regionali. Tali prescrizioni sono emanate dal dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea previa intesa con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 1 del predetto articolo 31.

#### Art. 7.

##### *Aziende agroecologiche*

1. Le aziende agricole che si adeguano al sistema di produzione agroecologico, certificato da apposita relazione tecnica da parte di un iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali o all'albo dei periti agrari o dei periti agrotecnici, trasmessa annualmente al competente ufficio della Regione, usufruiscono, in armonia con la Politica Agricola Comune (PAC), delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Sono riconosciute "aziende agroecologiche" le aziende che utilizzano esclusivamente le sostanze previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 e successive modificazioni e che rispettano quanto previsto dal comma 3.

3. Le aziende agroecologiche rispettano le seguenti prescrizioni:

a) destinano almeno il 10 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di specie arboree autoctone, da attestare nel fascicolo aziendale, indifferentemente con impianto o reinnesto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine;

b) qualora presentino un ordinamento delle colture erbacee od ortive, destinano almeno il 20 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di varietà

autoctone. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i primi cinque anni decorrenti dal riconoscimento di azienda agroecologica;

c) destinano almeno il 5 per cento della superficie aziendale ad una o più colture di interesse apistico o ad impollinazione entomofila o a flora spontanea;

d) le aziende agroecologiche con colture poliennali alla fine del ciclo produttivo devono reimpiantare almeno il 20 per cento della superficie aziendale con specie arboree o arbustive autoctone;

e) negli allevamenti zootecnici di animali di bassa corte almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro due anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

f) negli allevamenti zootecnici di animali diversi da quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro cinque anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

g) negli allevamenti apistici almeno il 20 per cento delle famiglie delle api deve avere regine appartenenti alla sottospecie "Apis mellifera siciliana".

4. L'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche è pubblicato con decreto assessoriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'ambito dei benefici di cui all'articolo 8 godono di premialità aggiuntive le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) la produzione aziendale di energie rinnovabili;

b) il risparmio di risorse idriche;

c) l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle acque reflue e piovane;

d) l'adozione di sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione;

e) l'utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto solidale, contratti di vendita diretti agricoltore-consumatori, contratti di rete, accordi di filiera, microstrutture di distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione agroecologica;

f) la trasformazione in compost di qualità delle proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.



## Art. 8.

*Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende agroecologiche beneficiano di premialità nell'ambito delle risorse del PSR.

## Art. 9.

*Principio di precauzione*

1. Allo scopo di scongiurare l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di specie esotiche invasive dannose per la salvaguardia della biodiversità, il Governo regionale richiede al Governo nazionale di invocare l'applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

## Art. 10.

*Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti*

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce l'Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti, le cui modalità di gestione e sede istituzionale sono individuate con successivo decreto del Presidente della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede alla richiesta di applicazione del principio di precauzione ogni qualvolta l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per la salute umana, animale o vegetale, ovvero un rischio per l'ambiente. L'Osservatorio permanente segnala i suddetti rischi mediante una relazione tecnico-scientifica.

3. L'Osservatorio permanente opera sul territorio regionale e, di concerto con l'Osservatorio regionale sulla biodiversità siciliana, procede, successivamente alla presentazione della relazione tecnico-scientifica di cui al comma 2, alla redazione di piani di rischio finalizzati alla richiesta di applicazione del principio di precauzione. I piani di rischio contengono:

a) una valutazione scientifica del rischio;

b) la comparazione analitica dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

4. L'Osservatorio permanente è composto dai seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, uno dell'Assessorato regionale della salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;

b) un rappresentante per ognuna delle università siciliane, uno per ciascuno degli enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica e degli istituti sperimentali presenti sul territorio regionale;

c) un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste riconosciute;

e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione;

f) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

5. Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma 3, è approvato dalla Giunta regionale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 11.

##### *Iniziative di divulgazione culturale e scientifica*

1. La Regione promuove iniziative di divulgazione culturale e scientifica in collaborazione con le università presenti sul territorio regionale, per la diffusione dei temi connessi all'agroecologia e per la formazione di professionalità specifiche e di tecnici esperti della materia.

#### Capo II

Disposizioni per la promozione e la diffusione di tecniche per l'agricoltura di precisione e l'uso sostenibile delle risorse in agricoltura

#### Art. 12.

##### *Innovazione tecnologica in agricoltura*

1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale e l'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A tal fine la Regione adotta politiche che, attraverso l'agroecologia e le tecniche agricole di precisione, incentivino la protezione della funzionalità dei suoli,

l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente delle risorse naturali, la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

2. La Regione favorisce inoltre:

a) lo sviluppo di sistemi produttivi correttamente integrati con il territorio;

b) l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento dell'uso di biocidi e dei prodotti fitosanitari, definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

3. La Regione promuove altresì forme di gestione aziendale conformi agli indirizzi dei regolamenti europei in materia di agricoltura biologica.

#### Art. 13.

##### *Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali*

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico attraverso apposite misure attuative del PSR utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per:

a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;

b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio;

c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;

d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione;

e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari;

f) sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di elevata qualità.

#### Art. 14.

##### *Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione - ORAdP*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea l'Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione, di seguito denominato ORAdP.

2. L'ORAdP ha il compito di individuare le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo nelle colture prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati della superficie agricola regionale. I dati raccolti sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione



con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e con gli enti strumentali e i consorzi di ricerca regionali.

4. I dati relativi all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

a) svolge attività informativa, fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci per la produzione agricola;

b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;

c) pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di riferimento, contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura e per la valutazione storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale *web* della Regione nella sezione del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

#### Art. 15.

##### *Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP*

1. I dati elaborati dall'ORAdP sono utilizzati come base scientifica per le linee di indirizzo della Regione, ai fini della programmazione dei fondi europei, degli investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione.

## Art. 16.

*Ricerca applicata e progetti pilota*

1. La Regione, attraverso accordi di collaborazione con imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, promuove l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per l'agricoltura e la zootecnia in ambito agricolo di precisione.

## Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le iniziative della presente legge, ed in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 16, sono realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del PSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, le conseguenti modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR).

## Capo III

## Norme in materia di concessioni demaniali marittime e norma finale

## Art. 18.

*Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime*

1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale. A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021.

## Art. 19.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,  
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

SCILLA

*Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente*

CORDARO

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1:**

L'articolo 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così dispone:

"L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità."

**Note all'art. 3, comma 1:**

Il regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 848/UE, recante "Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018, n. L 150.

L'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793)." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2018, n. 206.

**Note all'art. 3, comma 1, lett. b):**

La direttiva 21 maggio 1992, n. 43, recante "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 22 luglio 1992, n. L 206.

La direttiva 30 novembre 2009, n. 147, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici" è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 26 gennaio 2010, n. L 20.

**Note all'art. 5, comma 1, lett. b):**

Il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

Il regolamento (UE) 21 febbraio 2019, n. 316, recante "Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 febbraio 2019, n. L 51 I.

**Note all'art. 6, comma 1:**

Il regolamento di esecuzione (UE) 27 aprile 2020, n. 585, recante "Regolamento di esecuzione della Commissione relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 aprile 2020, n. L 135.

Il regolamento di esecuzione (UE) 13 aprile 2021, n. 601, recante "Regolamento di esecuzione della Commissione relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 aprile 2021, n. L 127.

**Nota all'art. 6, comma 2:**

L'articolo 37 del regolamento (UE) 15 marzo 2017 n. 625, recante "Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.” così dispone:

“Designazione dei laboratori ufficiali.

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o a delegare l'esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e
- b) tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.

3. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:

- a) dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;
- b) delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e
- c) delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.

4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:

- a) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
- b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
- c) garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l'adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;
- d) è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
- e) opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

5. L'accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

- a) deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
- b) può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
- c) può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l'ambito dell'accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all'epoca dell'accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell'organismo nazionale di accreditamento prima dell'impiego di tali metodi modificati o nuovi.

6. Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell'Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle



competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.”.

**Nota all'art. 6, comma 4:**

Gli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” così rispettivamente dispongono:

“Art. 13

Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19

Sequestro.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è

emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

#### Art. 20

Sanzioni amministrative accessorie.

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”.

#### **Nota all'art. 6, comma 7:**

L'articolo 31 del regolamento (UE) 26 ottobre 2016, n. 2031, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.” così dispone:

“Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri.

1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, se giustificate dall'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dei principi di cui all'allegato II, sezione 2.

Tali misure più severe non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel e attraverso il territorio dell'Unione che siano diversi da quelli imposti dagli articoli da 40 a 58 e dagli articoli da 71 a 102.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.”.

**Nota all'art. 7, comma 2:**

Il regolamento di esecuzione (UE) 8 aprile 2014, n. 354, recante “Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 aprile 2014, n. L 106.

**Note all'art. 9, comma 1:**

L'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea così dispone:

“Art. 191

(ex articolo 174 del TCE)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
  - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
  - protezione della salute umana,
  - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
  - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.
  
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".  
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
  
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
  - dei dati scientifici e tecnici disponibili,
  - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
  - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
  - dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.
  
4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”.

Il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.”, contenente i “Controlli all'importazione”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2018, n. 24.

**Nota all'art. 12, comma 1:**

L'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.” così dispone:

“Piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" per l'applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari.

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari, tracciabilità, rintracciabilità degli stessi e per accrescere la fiducia dei consumatori finali nell'operato delle istituzioni e delle aziende. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

2. Le disposizioni attuative relative all'istituzione e al funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e sentita l'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

**Nota all'art. 12, comma 2, lett. b):**

L'articolo 3 del regolamento (UE) 22 maggio 2012, n. 528, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi” così dispone:

“Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «biocidi»:

- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel

primo trattino, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;

b) «microorganismo», qualsiasi entità microbiologica, cellulare o non cellulare, capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi funghi inferiori, virus, batteri, lieviti, muffe, alghe, protozoi ed elminti parassiti microscopici;

c) «principio attivo», una sostanza o un microorganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi;

d) «principio attivo esistente», una sostanza presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi;

e) «principio attivo nuovo», una sostanza non presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi;

f) «sostanza che desta preoccupazione», qualsiasi sostanza, diversa dal principio attivo, che possiede un'intrinseca capacità di provocare effetti negativi, immediatamente o a distanza di tempo, sull'uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull'ambiente, e che è contenuta o prodotta in un biocida in concentrazione sufficiente a costituire un rischio di tale effetto.

Una siffatta sostanza potrebbe essere, a meno che esistano altri motivi di preoccupazione, in linea di massima:

- una sostanza classificata come pericolosa, o che soddisfa i criteri per essere classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE, e che è presente nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto può essere considerato pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, o

- una sostanza classificata come pericolosa, o che soddisfa i criteri per essere classificata come pericolosa conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, e che è presente nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto può essere considerato pericoloso ai sensi di tale regolamento,

- una sostanza che soddisfa i criteri per essere definita un inquinante organico persistente (POP) ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, o che soddisfa i criteri per essere definita persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006;

g) «organismo nocivo», un organismo indesiderato, inclusi gli agenti patogeni, che ha un effetto indesiderato o dannoso per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce, nonché per gli animali o per l'ambiente;

h) «residuo», una sostanza presente in o su prodotti di origine vegetale o animale, risorse idriche, acqua potabile, alimenti, mangimi o altrove nell'ambiente e derivanti dall'uso di un biocida, compresi i metaboliti di tale sostanza e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione;

i) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, nel corso di un'attività commerciale, di un biocida o di un articolo trattato per la distribuzione o l'uso, a titolo oneroso o gratuito;

j) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;

k) «uso», qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l'applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l'articolo trattato al di fuori dell'Unione;

l) «articolo trattato», qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi;

m) «autorizzazione nazionale», atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida o di una famiglia di biocidi nel suo territorio o in una parte di esso;

n) «autorizzazione dell'Unione», atto amministrativo mediante il quale la Commissione autorizza la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida o di una famiglia di biocidi nel territorio



dell'Unione o in una parte di esso;

o) «autorizzazione», autorizzazione nazionale, autorizzazione dell'Unione o autorizzazione in conformità dell'articolo 26;

p) «titolare dell'autorizzazione», la persona stabilita nell'Unione che è responsabile dell'immissione sul mercato del biocida in un determinato Stato membro o nell'Unione e indicata nell'autorizzazione;

q) «tipo di prodotto», uno dei tipi di prodotto di cui all'allegato V;

r) «biocida singolo», biocida che non presenta variazioni intenzionali per quanto riguarda la percentuale di principi attivi o di sostanze non attive che contiene;

s) «famiglia di biocidi», gruppo di biocidi che hanno:

i) usi simili,

ii) i medesimi principi attivi,

iii) una composizione simile con variazioni specificate, e

iv) simili livelli di rischio e di efficacia;

t) «lettera di accesso», documento originale, firmato dal proprietario dei dati o dal suo rappresentante, in base al quale tali dati possono essere utilizzati a vantaggio di terzi dalle autorità competenti, dall'Agenzia o dalla Commissione ai fini del presente regolamento;

u) «alimenti» e «mangimi», alimento quale definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e «mangime» quale definito dall'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

v) (lettera soppressa).

w) «equivalenza tecnica», similarità, in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, di una sostanza prodotta sia da una fonte diversa dalla fonte di riferimento, sia dalla stessa fonte di riferimento ma in seguito a una modifica del processo e/o del luogo di fabbricazione, rispetto alla sostanza prodotta dalla fonte di riferimento nei cui riguardi è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale, quale definita all'articolo 54;

x) «Agenzia», l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

y) «annuncio pubblicitario», forma di promozione della vendita o dell'uso di biocidi, tramite la stampa, mezzi elettronici di comunicazione o altri mezzi di comunicazione;

z) «nanomateriale», un principio attivo o una sostanza non attiva, naturale o fabbricato, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.

I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali.

Ai fini della presente definizione, si intendono per «particella», «agglomerato» e «aggregato»:

- «particella», una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti,

- «agglomerato», un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti,

- «aggregato», una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;

aa) «modifica amministrativa», la modifica di un'autorizzazione esistente, di carattere puramente amministrativo, che non comporta alcun cambiamento delle proprietà o dell'efficacia del biocida o della famiglia di biocidi;

ab) «modifica minore», la modifica di un'autorizzazione esistente, che non è di carattere puramente amministrativo e che richiede solo una nuova valutazione limitata delle proprietà o dell'efficacia del biocida o della famiglia di biocidi;

ac) «modifica maggiore», la modifica di un'autorizzazione esistente, che non è né una modifica amministrativa, né una modifica minore;

ad) «gruppi vulnerabili», persone che necessitano di un'attenzione particolare in sede di valutazione degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla salute. Tale categoria comprende donne incinte e in allattamento, nati, neonati e bambini, anziani, lavoratori e residenti qualora siano fortemente

esposti ai biocidi sul lungo periodo;

ae) «piccole e medie imprese» o «PMI», le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese .

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i seguenti termini:

- a) «sostanza»;
- b) «miscela»;
- c) «articolo»;
- d) «attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi»;
- e) «ricerca scientifica e sviluppo».

3. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se una sostanza sia un nanomateriale, con particolare riguardo alla raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale , e se un prodotto specifico o un gruppo di prodotti sia o meno un biocida o un articolo trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per adeguare la definizione di nanomateriale di cui al paragrafo 1, lettera z), del presente articolo, alla luce del progresso tecnico e scientifico e tenendo conto della raccomandazione 2011/696/UE.”.

Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1107 recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 novembre 2009, n. L 309.

**Nota all'art. 18, comma 1:**

L'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.” così dispone:

“Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è

sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.

4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.

5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:

a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1,

lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

- a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

10 *bis*. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» è sostituita dalla seguente: «diportisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento».

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.”.

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 394 - *Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catanzaro, Dipasquale, Cafeo, Arancio, Sammartino. Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) l'8 novembre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 533 nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020 e adottato quale testo base.

Disegno di legge n. 533 - *Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Palmeri, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Maran, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito. Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 2 maggio 2019. Abbinato al disegno di legge n. 394 nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 133 del 13 maggio 2020, n. 134 del 20 maggio 2020, n. 135 del 26 maggio 2020, n. 136 del 27 maggio 2020, n. 137 del 4 giugno 2020, n. 138 del 9 giugno 2020, n. 141 del 23 giugno 2020, n. 144 dell'1 luglio 2020, n. 145 del 7 luglio 2020, n. 149 del 4 agosto 2020, n. 150 del 15 settembre 2020, n. 152 del 22 settembre 2020, n. 153 del 23 settembre 2020, n. 154 del 6 ottobre 2020, n. 159 del 3 novembre 2020, n. 161 del 24 novembre 2020, n. 191 del 23 giugno 2021.

- Richiesto parere alle Commissioni 'Bilancio' (II), 'Ambiente e territorio' (IV) e alla 'Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 161 del 24 novembre 2020.

- Parere reso dalla 'Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 116 del 18 gennaio 2021.

- Parere reso dalla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 240 del 20 gennaio 2021.

- Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 258 del 16 giugno 2021.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 191 del 23 giugno 2021.

Relatore: Foti.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 277 del 12 luglio 2021 e n. 280 del 21 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 280 del 21 luglio 2021.

**(2021.31.1710)003**